I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3729/90 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 1990

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (1), il Regno del Marocco (2), la Repubblica tunisina (3) e la Repubblica araba d'Egitto (4), dall'altro, completati dai protocolli addizionali a tali accordi (5) (6) (7) (8), prevedono l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari di:

— 39 000 tonnellate e 98 000 tonnellate di patate di primizia del codice NC ex 0701 90 51 originarie rispettivamente del Marocco e dell'Egitto (periodo dal 1° gennaio al 31 marzo);

— 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, del codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (periodo dal 15 novembre al 30 aprile) di cui 15 000 tonnellate in aprile;

— 10 100 tonnellate di cipolle, fresche o refrigerate, dei codici NC ex 0703 10 11, ex 0703 10 19 e ex 0709 90 90, originarie dell'Egitto (periodo dal 1° febbraio al 15 maggio);

— 4 900 tonnellate di cipolle del codice NC 0712 20 00, originarie dell'Egitto;

— 265 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, del codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto (periodo dal 1° luglio al 30 giugno);

— 8 700 tonnellate di piselli e fagiolini, preparati o conservati, dei codici NC 2004 90 50, 2005 40 00 e ex 2005 59 00, originari del Marocco;

— 8 250 tonnellate e 4 300 tonnellate di polpe di albicocche del codice NC ex 2008 50 91, originarie rispettivamente del Marocco e della Tunisia;

— 15 000 tonnellate di succhi di arancia dei codici NC 2009 11 11; 19 e 2009 19 11; 19; 91; 99, originarie del Marocco di cui la quota dei succhi importati in imballaggi di contenuto inferiore o uguale a 2 l non deve superare 4 500 tonnellate;

— 200 000 ettolitri e 50 000 ettolitri di taluni vini a denominazione d'origine dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari rispettivamente dell'Algeria e della Tunisia.

considerando tuttavia che l'accordo di cooperazione con la Repubblica tunisina prevede che le preparazioni e le conserve di talune sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 e ex 1604 20 50 originarie della Tunisia, possano essere importate nella Comunità in esenzione da dazi doganali; che le modalità di tale regime devono essere fissate mediante scambio di lettere tra la Comunità e la Tunisia; che, poiché questo scambio di lettere non ha ancora avuto luogo, occorre prorogare sino al 31 dicembre 1991 il regime comunitario applicato nel 1990, per un quantitativo di 100 tonnellate;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 (10); che i vini devono essere presentati in

(1) GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.
(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 2.
(6) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 17.
(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(8) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(9) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

recipienti contenenti 2 litri o meno; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 (1);

considerando che, in virtù delle disposizioni di una dichiarazione comune delle parti contraenti la quale costituisce parte integrante dell'accordo CEE/Marocco, Tunisia, Egitto la contabilizzazione delle quantità di arance fresche in questione deve iniziare il 1° luglio di ogni anno; che per mantenere questo impegno conviene aprire i contingenti in questione fino a concorrenza di quantità che, in applicazione della clausola «pro rata temporis», devono essere fissate rispettivamente a 44 166 tonnellate, a 4 666 tonnellate ed a 3 500 tonnellate; che inoltre lo smantellamento tariffario previsto per i pomodori e le cipolle, freschi o refrigerati, è applicabile rispettivamente dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° al 15 maggio 1991; che di conseguenza è opportuno aprire i contingenti tariffari in questione per quantità che, in applicazione della clausola pro rata temporis, devono essere fissate rispettivamente a 62 545 tonnellate e 4 524 tonnellate;

considerando che, nei limiti di tali contingenti tariffari, i dazi doganali sono gradualmente soppressi negli stessi periodi e allo stesso ritmo di quelli previsti negli articoli 75, 243 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, tuttavia, i rispettivi protocolli addizionali prevedono, per i vini con denominazione di origine, l'esenzione dai dazi doganali; che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna e il Portogallo applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco (2), e del regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia (3); che è opportuno quindi aprire i contingenti tariffari comunitari in questione per l'anno 1991;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, relativo alla sospensione totale di taluni dazi doganali applicabile dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo (4), di prodotti compresi nell'allegato II del trattato ha sospeso totalmente tutti i dazi a decorrere dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia e dell'Egitto, sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

(1) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.
(2) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(3) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 243 del 6. 9. 1990, pag. 19.

Numero d'ordine	Codice NC (a) (b)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo 1991	Marocco Egitto	39 000 98 000	3,7 3,7
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° gennaio al 30 aprile 1991	Marocco	62 545	— dal 1° gennaio al 28 febbraio: ecu 0,3 per 100 kg netti (1) — dal 1° marzo al 30 aprile: 3,6 min ecu 0,6 per 100 kg netti
		di cui:			
09.1118	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1991	Marocco	15 000	3,6 min ecu 0,6 per 100 kg netti
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19 ex 0709 90 90	Cipolle, comprese le cipolle selvatiche delle specia Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 1° al 15 maggio 1991	Egitto	4 524	5,4 7,2
09.1701	0712 20 00	Cipolle secche, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Egitto	4 900	4
09.1121 09.1207	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39	Arance fresche dal 1° maggio al 30 giugno 1991	Marocco Tunisia	44 166 4 666	0 0
09.1707	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° gennaio al 30 giugno 1991	Egitto	3 500	4,3
	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29				0
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39				0
	0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49				6,6
	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90				5,0 6,6

(1) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2% ad valorem.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie Sardina pilchardus, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Tunisia	100	esenzione
09.1119	2004 90 50 2005 40 00 2005 59 00	Piselli (Pisum sativum) e fagiolini, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco	8 700	6
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	Polpe di albicocche, senza aggiunta di alcool né di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco Tunisia	8 250 4 300	4,2 4,2
09.1123	2009 11 11 2009 11 19 2009 11 91 2009 11 99 2009 19 11 2009 19 19 2009 19 91 2009 19 99	Succhi di arancia, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Marocco	15 000	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
		di cui:			
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	Succhi di arancia, in imballaggi di 2 litri o meno	Marocco	4 500	10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7 10,5 + AGR 10,5 4,7 + AGR 4,7
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Aïn Bessem-Boura, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah, coteaux des Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol o meno e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Algeria	200 000 hl	Esenzione
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti, due litri o meno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991	Tunisia	50 000 hl	Esenzione

(a) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione delle merci sono da considerarsi unicamente indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito di questa tabella, dall'applicazione dei codici NC. Laddove il codice NC è preceduto da «ex», lo schema preferenziale è determinato sia dall'applicazione del codice NC, sia dalla relativa descrizione.

(b) I codici Taric figurano nell'allegato II.

Nei limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano i dazi calcolati in conformità delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CEE) n. 3189/88 e (CEE) n. 2573/87.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

L'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 deve essere rispettato perché i vini in questione possano beneficiare di detti contingenti tariffari.

3. All'importazione, ciascun vino deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità algerina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, o in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per prodotti oggetti del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dei quantitativi corrispondenti a questi fabbisogni.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nei volumi contingentali.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione in merito ai prelievi effettuati.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori delle merci in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. ROMITA

ALLEGATO I

1. المصدر — Exporter — Exportateur :	2. الرقم — Number — Numéro :	00000
	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire :	5. شهادة التسمية الاصلية **CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN** **CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE**	
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport :	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)	
8. مكان الافراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement :		

9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis :	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لمترات Litres Litres

12. لمترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres) :

13. تأشيرة الهيئة المرسلة — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur :

14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane :	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Algerian/Tunisian legislation as entitled to the designation of origin '.....'.
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi algérienne/tunisienne comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

ALLEGATO II

Codici Taric

Numero d'ordine	Codici NC	Codici Taric
09.1115 09.1705	ex 0701 90 51	0701 90 51 * 10 0701 90 51 * 20
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 50 0702 00 10 * 60 0702 00 10 * 70 0702 00 10 * 80
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10 * 70 0702 00 10 * 80
09.1703	ex 0703 10 11 ex 0703 10 19	0703 10 11 * 30 0703 10 19 * 93
09.1121	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70 * 10 0805 10 90 * 10
09.1201	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	1604 13 10 * 10 1604 20 50 * 11
09.1105 09.1203	ex 2008 50 91	2008 50 91 * 20
09.1124	ex 2009 11 11 ex 2009 11 19 ex 2009 11 91 ex 2009 11 99 ex 2009 11 99 ex 2009 19 11 ex 2009 19 19 ex 2009 19 91 ex 2009 19 99	2009 11 11 * 10 2009 11 19 * 10 2009 11 91 * 10 2009 11 99 * 10 2009 11 99 * 91 2009 19 11 * 10 2009 19 19 * 10 2009 19 91 * 10 2009 19 99 * 10
09.1001	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 92 2204 21 29 * 91 2204 21 35 * 92 2204 21 39 * 91
09.1205	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	2204 21 25 * 93 2204 21 29 * 93 2204 21 35 * 93 2204 21 39 * 93